

Gli Stati Generali dell'esecuzione penale: una lettura educativa

The States-General on penal law: educational considerations

di **Alessandra Cesaro**

Abstract

This contribution offers a few considerations on the idea of holding a States-General legislative and consultative assembly on penal law, promoted – for the first time in Italy – by the Italian Ministry of Justice to reflect on the educational function of punishment, as envisaged in art. 27 of the Constitution. Starting with some comments on the relationship between prison and society, it goes on to consider the working method used to organize the round tables, and concludes with some suggestions on how to promote a new cultural approach to punishment.

Keywords:

punishment, jail, education, rehabilitation, social worker

Nel contributo si propone una riflessione sull'iniziativa degli Stati Generali dell'esecuzione penale, promossa – per la prima volta nella storia penitenziaria italiana – dal Ministro della Giustizia, per riflettere sulla funzione rieducativa della pena prevista all'art. 27 della Costituzione. Partendo da alcune considerazioni sul rapporto tra carcere e comunità sociale, si sofferma l'attenzione sul metodo di lavoro utilizzato per organizzare i Tavoli tematici e si conclude con alcune riflessioni finalizzate a promuovere una nuova cultura della pena.

Parole chiave:

pena, esecuzione penale, trattamento, rieducazione, operatori

71

l'educativo nelle professioni

Gli Stati Generali dell'esecuzione penale: una lettura educativa

La pena, dunque, è certa. [...] Ma la certezza certamente non serve ad aumentare la sicurezza dei cittadini.

(Colombo, 2011, p. 58)

1. Ripensare alla pena

L'esecuzione penale è per molte persone una questione che non le riguarda, anzi la crescente richiesta di sicurezza e di protezione ha contribuito a rafforzare l'idea che la soluzione più adeguata sia quella di inasprire le pene e dove possibile di *buttar via la chiave*.

La società chiede una pena detentiva che garantisca sicurezza alla collettività rinchiodando più di cinquantamila detenuti¹ e altrettanti operatori (educatori, agenti di polizia penitenziaria, magistrati ecc.) in un luogo “cancellato dalla vista e dalle buone coscienze collettive” (Castellano, Stasio, 2009, p. 9). Per la comunità sociale il carcere esiste solamente nella misura in cui assicura la certezza della pena; è un luogo invisibile, che non si vuole conoscere e che torna più comodo dimenticare, allontanare.

Sebbene esso rimanga per molti cittadini il “luogo ideale e irrinunciabile dell'esecuzione della sanzione penale” (Ferraro, 2013, p. 7), le statistiche ci dicono che il sistema detentivo italiano produce tassi di recidiva tra i più alti d'Europa (Associazione Antigone, 2013)², recando alla collettività un danno sia in termini di sicurezza sia a livello economico.

Visto che la recidiva è la cartina di tornasole del percorso rieducativo del detenuto, la questione non dovrebbe limitarsi alla “discussione ideologica *più carcere o meno carcere*” (Onida, 2014, p. XV), ma aprirsi alla capacità di rendere visibile alla società cosa succede dentro le mura dell'istituzione penitenziaria, ponendosi come obiettivo primario la risocializzazione del ristretto, attraverso proposte educative “praticabili”, che sappiano “favorire la ricostituzione nel detenuto dei valori base della convivenza civile infranti con il reato (valore della vita umana, della libertà altrui, della giustizia sociale, del rispetto delle regole condivise, ecc.)” (Nasca, 1998, p. 19).

Da dove cominciare per creare una diversa consapevolezza su ciò che avviene durante l'esecuzione penale? Quali azioni intraprendere per cercare di

1 I detenuti presenti nei 191 istituti penitenziari italiani al 31 marzo 2017 erano 56.289, di cui 19.165 stranieri. Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=WQFgo3aRjT5nKrMl6jWVi0ah?contentId=SST1-322602&previousPage=-mg_1_14www (ultima consultazione: 15/04/2017).

2 In realtà, in letteratura non si trovano studi sulla recidiva; i dati cui si fa riferimento sono quelli relativi al successo o meno delle misure alternative.

recuperare il valore educativo della pena delineato quasi settant'anni fa nella Costituzione italiana?³

È proprio in risposta a interrogativi come questi che il 19 maggio 2015, presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate, ha preso il via l'iniziativa degli Stati Generali⁴ dell'esecuzione penale, fortemente voluta dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Essa è stata promossa con l'obiettivo di "portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto" (Orlando, 2015).

Si tratta di un'iniziativa innovativa che, come sottolinea Giovanni Tamburino – Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dal 2012 al 2014 – attenendosi alla

indicazione costituzionale dell'art. 27, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, non è rivolta soltanto all'Amministrazione penitenziaria, anzi non è rivolta neppure soltanto allo Stato-apparato: è rivolta alla Repubblica, cioè a tutte le articolazioni dello Stato e, più in generale, è rivolta alla società. [...] Questo non è casuale, perché questo risultato, che è funzionale al reinserimento sociale e al recupero della persona condannata, in tanto può diventare realistico in quanto l'intera società, nella distinzione dei ruoli e dei doveri, prenda parte a questa impresa molto difficile (Tamburino, 2014, p. 81).

Per provare ad assolvere tale mandato costituzionale non resta che puntare, come sostiene Paul Ricoeur (2001, p. 82) "sulla restaurazione e sulla ricostruzione del legame sociale", altrimenti la detenzione rimarrà solamente un periodo più o meno lungo di privazione della libertà e disconoscimento dei diritti della persona, che porterà l'Italia a essere nuovamente condannata dalla Corte Europea dei diritti umani, per la violazione delle condizioni detentive rispettose della dignità umana.

Al momento attuale sembra di scorgere, come ben evidenzia Migliucci, una società

ancora impermeabile non solo a ragioni umanitarie e di rispetto della dignità delle persone ristrette, ma anche alle indicazioni statistiche e

3 L'art. 27 della Costituzione italiana afferma che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

4 L'espressione "Stati Generali" è stata utilizzata "per la prima volta nel 1302, quando Filippo il Bello prese tale iniziativa per chiedere alle forze sociali la distinzione tra potere spirituale e temporale, mettendo sotto accusa Bonifacio VII. Ma è con la Rivoluzione Francese che il termine assunse una vera e propria valenza politica, quando nel 1789 fu convocata l'assemblea che raccoglieva tutte le forze istituzionali: clero, nobiltà e terzo stato. In epoca contemporanea il termine è molto usato e non ha sempre un significato politico. Conserva il suo significato di riunione aperta a tutti gli enti portatori di interessi rispetto ad una precisa tematica" (Introduzione. In R. Polidoro *et alii*, 2016, p.21).

scientifiche che dimostrano come il carcere produca solo recidiva e, dunque, anche a costi sociali, mentre le misure alternative e gli approcci risocializzanti allontanano dal crimine (Migliucci, 2016, p. 19).

Pena, sicurezza, diritti, dignità sono le parole chiave attorno alle quali si sono organizzati gli Stati Generali, con l'obiettivo di coinvolgere non solo gli "esperti del settore", ma la società tutta, in modo che l'opinione pubblica possa comprendere realmente quali siano le difficoltà che il detenuto incontra durante l'esecuzione penale⁵.

2. Gli Stati Generali dell'esecuzione della pena

Con gli Stati Generali ha preso, dunque, avvio un'esperienza unica nella giustizia italiana: è un fatto straordinario essere riusciti a coinvolgere, tra il 19 maggio 2015 e il 18 aprile 2016, attorno a diciotto Tavoli tematici, circa duecento persone che lavorano nell'esecuzione penale con diversi ruoli.

Se nel contesto italiano il fatto è eccezionale, in Norvegia già anni fa

una rappresentanza di tutti gli attori dell'universo carcerario (personale dell'esecuzione penale, politici, volontari, docenti, avvocati, studenti, operatori dei media ed anche persone detenute in permesso per l'occasione) si incontrava una volta l'anno dopo Natale, per discutere *vis-à-vis* di questioni di esecuzione penale. Le riunioni [...] duravano tre giorni e consentivano agli "addetti ai lavori" *lato sensu* (solitamente, circa duecento persone) di confrontare esigenze e prospettive diverse in un contesto propizio a favorire il dialogo costruttivo sul tema carcerario ed una maggiore sensibilizzazione della società civile (Palma, 2015, p. 208).

Sulla base del modello norvegese si è sviluppata l'iniziativa degli Stati Generali⁶, che ha preso avvio con la formazione di un Comitato di esperti⁷, co-

5 Per aiutare la collettività a modificare lo sguardo sulla detenzione, sarebbe utile anche mostrare la realtà del carcere attraverso documentari che propongono storie di vita detentiva. Si veda, per esempio, quello di Esposito V. (2016). *Ombre della sera*. Roma: Simon Film, presentato durante il primo degli incontri che ha dato l'avvio all'iniziativa degli Stati Generali.

6 Dal 9 al 12 novembre 2015 una delegazione composta da 9 rappresentanti dei 18 Tavoli degli "Stati generali sull'esecuzione della pena" promossi dal Ministero della Giustizia italiano e dal Capo di Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stata ospitata nella città di Oslo al fine di visitare alcune strutture penitenziarie e approfondire la normativa e il funzionamento del sistema penitenziario norvegese. Per motivi di spazio non è possibile inserire nei dettagli la relazione sulla visita al carcere di Halden, che aiuterebbe ad avere un'idea sulla modalità dell'esecuzione penale in Norvegia; si rimanda, pertanto, a https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo2_allegato2.pdf.

7 Il Comitato di esperti è composto da Adolfo Ceretti, Luigi Ciotti, Franco della Casa, Glauco Giostra, Mauro Palma, Luisa Prodi, Marco Ruotolo, Vladimiro Zagrebelsky, Fran-

ordinati da Glauco Giostra, che ha individuato alcune delle questioni più importanti dell'esecuzione penale organizzando diciotto Tavoli di lavoro, ai quali hanno partecipato varie professionalità: operatori penitenziari (dalla polizia penitenziaria agli educatori, agli assistenti sociali, a chi ha compiti amministrativi o di direzione e di coordinamento del sistema), magistrati, avvocati, docenti, garanti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo. La straordinarietà dell'evento sta nell'essere riusciti a coinvolgere persone che non avrebbero mai pensato di confrontarsi e lavorare insieme, e soprattutto nell'aver fatto partecipare i detenuti con un'iniziativa unica nella storia penitenziaria, organizzando anche con loro dei tavoli tematici⁸ come quelli degli Stati Generali, coordinati da un professionista esterno nel ruolo di facilitatore (Giostra, 2016, p. 14).

Il Comitato scientifico ha utilizzato un

approccio metodologico inedito, caratterizzato da due momenti fondamentali: una prima fase, nella quale mobilitare professionalità ed esperienze diverse che per le loro peculiari conoscenze potessero offrire un'attenzione multiprospettica ai temi nevralgici dell'esecuzione penale; [...] una seconda fase, volta a sottoporre ad un riscontro democratico i risultati scaturiti dalla prima, [...] per cercare di mettere al centro del dibattito pubblico il problema del carcere, promuovendo una nuova cultura della pena (Giostra, 2016, pp. 14-15).

I nove membri del Comitato di esperti, che avevano il compito di “racogliere e uniformare quanto prodotto da ciascun Tavolo” (Polidoro, 2016, p. 30), hanno costituito diciotto gruppi di lavoro attorno ai seguenti temi: “Spazio della pena: architettura e carcere”; “Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza”; “Donne e carcere”; “Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze”; “Minorenni autori di reato”; “Mondo degli affetti e territorializzazione della pena”; “Stranieri ed esecuzione penale”; “Lavoro e formazione”; “Istruzione, cultura, sport”; “Salute e disagio psichico”; “Misure di sicurezza”; “Misure e sanzioni di comunità”; “Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato”; “Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali”; “Operatori penitenziari e formazione”; “Trattamento. Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo”; “Processo di reinserimento e presa in carico territoriale”; “Organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale”⁹.

cesca Zuccari. Tale Comitato vede anche la partecipazione del Capo di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile. Cfr. Decreto 8 maggio 2015 e Decreto 9 giugno 2015.

8 Il confronto tra detenuti ha prodotto un documento presentato presso la Casa di reclusione di Opera – Milano durante il Convegno “La pena vista dal carcere, riflessione dei detenuti sui temi degli Stati generali sull'Esecuzione penale” – 7 novembre 2015.

9 Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.page?previousPage=mg_2_19 (ultima consultazione 15/04/2017). Per ciascun Tavolo tematico era previsto un coordinatore; il materiale documentale raccolto, le iniziative intraprese e il rapporto di medio termine

Il lavoro dei componenti dei Tavoli tematici – caratterizzato da incontri in presenza, incontri in modalità web, visite a istituti penitenziari italiani ed europei, confronti con esperti – è partito dalla rilevazione delle criticità del sistema carcere per arrivare a proporre delle soluzioni a problemi già noti o prevedibili mediante la formulazione di ipotesi. I cambiamenti nell'esecuzione penale a cui porteranno tali ipotesi saranno lenti, ma il merito degli Stati Generali è stato quello di aver “fatto parlare attorno allo stesso tavolo coloro che, da punti di osservazione diversi, si misurano con il tema del come rispondere al reato” (Palma, 2015, p. 211).

3. Il carcere come luogo di umanità

Il filo conduttore dell'iniziativa degli Stati Generali, al di là delle specifiche tematiche dei diversi tavoli di lavoro, è stato quello di riportare al centro dell'esecuzione penale il riconoscimento del detenuto come persona, recuperando la funzione rieducativa del trattamento¹⁰ prevista dalla Costituzione e declinata nell'ordinamento penitenziario con l'obiettivo di umanizzare il carcere (Buffa, 2015, p. 25). Attraverso questa esperienza si è riposta l'attenzione sul problema del trattamento del detenuto introdotto dall'art. 1 della Legge n. 354 del 1975¹¹, in particolare sulla questione della sua dignità, facendo emergere con forza che al centro dell'esecuzione penale devono esserci il soggetto e il riconoscimento del suo diritto “di essere trattato come uomo, da uomini suoi pari” (Pace, 2003, p. 113), qualunque sia il rapporto sociale in cui si venga a trovare.

presentato da ogni Tavolo al Comitato scientifico per fare il punto sul lavoro svolto, sul metodo seguito, sulle difficoltà incontrate, sulle idee intorno alle quali i suoi componenti hanno ragionato e sugli obiettivi che si sono ripromessi di conseguire sono consultabili nelle pagine ad essi dedicate nella piattaforma online citata a inizio nota.

10 Sulla tematica del trattamento rieducativo si vedano, in particolare, i lavori del Tavolo 15 “Operatori penitenziari e formazione” e del Tavolo 16 “Trattamento. Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo”: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.page?previousPage=mg_2_19 (ultima consultazione 15/04/2017).

11 “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti” (Legge n. 354 del 1975, art. 1).

Attualmente, nella maggior parte delle realtà penitenziarie, il principio costituzionale dell'art. 27 cui si è accennato all'inizio del presente contributo non ha trovato piena attuazione, perché molto spesso gli operatori, ognuno nel suo ruolo, hanno ritenuto che rieducare significasse sottomettere, imponendo al detenuto modelli e regole di comportamento, invece di "procedere ad una profonda trasformazione della sua visione del mondo: del suo modo di intendere se stesso, gli altri e le cose, del suo modo di mettersi in relazione con queste realtà e di procedere quindi nella scelta dei suoi atteggiamenti e dei suoi comportamenti" (Bertolini, Caronia, 1993, p. 72).

È solamente dal mandato costituzionale, come emerge dal lavoro delle duecento persone coinvolte nei diciotto Tavoli tematici, che deve partire qualsiasi intervento riformatore dell'esecuzione penale; non è possibile pensare a delle linee di riforma se non c'è, prima di tutto, il rispetto dei diritti del detenuto e della dignità "innata che spetta, sempre e comunque, a ciascun individuo" (Ruotolo, 2014, p. 13).

La riforma dell'esecuzione penale, come viene delineata nel *Documento finale* degli Stati Generali (Giostra *et alii*, 2016), chiede nuovi provvedimenti sul piano legislativo, amministrativo e culturale, che siano orientati alla rieducazione. Riportare al centro dell'esecuzione penale l'art. 27 significa "aver cura della relazione" (Buffa, 2015, p. 115), dando vita a nuove progettualità educative che non insegnino al ristretto a seguire semplicemente delle regole, ma che siano finalizzate "alla comprensione dei suoi bisogni, allo sviluppo di un percorso che tenga conto della sua individuale connotazione" (Giostra *et alii*, 2016, p. 84).

L'"aver cura della relazione" chiama in causa la reciprocità, l'incontro con l'altro, con un detenuto che non si è scelto e che non avremmo mai voluto incontrare. È su questi incontri che si giocano le sfide lanciate con gli Stati Generali: occorre che ciascun operatore, nella specificità del proprio ruolo, metta in gioco la sua capacità di accompagnare il ristretto nel percorso di ri-socializzazione, aiutandolo a comprendere le sue responsabilità; il detenuto, infatti, "va responsabilizzato nel percorso rieducativo, in quanto la rieducazione d'autorità non può esistere ed è senz'altro un ossimoro non solo dal punto di vista pedagogico, ma anche da un punto di vista costituzionale" (Polidoro, 2016, p. 39).

Sono dunque le relazioni che possono tracciare nuovi modelli detentivi che sappiano rieducare il detenuto e soprattutto educare la collettività nel suo complesso a una nuova cultura della pena. L'innovativa esperienza degli Stati Generali ha cercato di tracciare la rotta per un cambiamento culturale che sappia orientare l'opinione pubblica verso una nuova visione della sanzione penale, non più finalizzata alla sicurezza sociale ma al reinserimento sociale. Forse non si è ancora pronti per un radicale cambiamento culturale rispetto alla funzione della pena; certo è che la rivoluzione può cominciare solo se ciascuno fa la sua parte superando l'indifferenza tra le due città, il carcere e la società esterna.

Le idee e le proposte generate dall'iniziativa degli Stati Generali richiedono tempo, ma rappresentano un "intelligente investimento di una società

che decide di non consegnare al carcere la funzione di scuola di formazione alla criminalità” (Polidoro, 2016, p. 40). La chiusura di questa esperienza, fatta nel teatro del carcere di Roma Rebibbia, il 18 e 19 aprile del 2016, in realtà è stata un’apertura verso una nuova concezione dell’esecuzione penale, che chiede assunzione di responsabilità, in primis, da parte del ristretto e, più in generale, da parte della comunità, cui spetta il compito di accoglierlo dopo l’esperienza detentiva. Al riguardo, Giovanni Tamburino sottolinea che gli operatori penitenziari sono chiamati a relazionarsi con i detenuti nella consapevolezza che “la capacità di riscatto riguarda l’autore del delitto” e prosegue con queste parole: “Noi operatori del carcere, non possiamo assicurare nessun risultato senza che quella capacità si traduca in volontà perché la dignità, così come l’assunzione di responsabilità [...] non dipende mai dagli altri” (Tamburino, 2015, p. 18).

Da parte sua la società esterna dovrebbe iniziare a comprendere che il cambiamento potrà muovere i primi passi solamente dalla discussione e dal confronto su cosa succede nel momento in cui la persona varca le porte del carcere,

cominciando dall’“ingresso” più drammatico, quello dei cosiddetti “primi giunti”. Nell’apposito reparto, accanto a chi, essendo già stato altre volte in carcere, vi ritorna e, quindi, già conosce l’ambiente, magari non di quel carcere ma di altri, c’è sempre chi vi arriva per la prima volta in assoluto (anche i recidivi una prima volta l’hanno vissuta). È una delle esperienze più drammatiche che possano essere provate (Conso, 2004, p. 49).

La questione è culturale: gli Stati Generali, esperienza inedita per l’amministrazione penitenziaria italiana, hanno dato prova che è possibile ripensare l’esecuzione penale nel rispetto del dettato costituzionale, passando da un carcere immaginato a un carcere visibile (Ferraro, 2013).

Nota bibliografica

- Associazione Antigone (2013). L’Europa ci guarda. Decimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. *Antigone*, 2 (monografico).
- Bertolini P., Caronia L. (1993). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*. Firenze: La Nuova Italia.
- Buffa P. (2015). *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti*. Roma: Laurus Robuffo.
- Castellano L., Stasio D. (2009). *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*. Milano: Il Saggiatore.
- Colombo G. (2011). *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*. Milano: Salani.
- Conso G. (2004). Dai problemi di ieri ai problemi di oggi. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, pp. 47-50.

- Ferraro S. (2013). *La pena visibile (o della fine del carcere)*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Giostra G. (2016). Prefazione. In R. Polidoro *et alii*, *Gli Stati Generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane* (pp. 13-18). Pisa: Pacini.
- Giostra G. *et alii* (2016). *Gli Stati Generali dell'esecuzione penale. Documento finale*. In https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf (ultima consultazione 15/04/2017).
- Migliucci B. (2016). Prefazione. In R. Polidoro *et alii*, *Gli Stati Generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane* (pp. 19-20). Pisa: Pacini.
- Nasca S. (1998). Il recupero sociale dei detenuti. Problematiche attuali. In G. Caso (a cura di), *Uomini oltre le sbarre* (pp. 9-27). Roma: Città Nuova.
- Onida V. (2014). Prefazione. In M. Ruotolo, *Dignità e carcere* (pp. XI-XV). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Orlando A. (2015). Perché gli Stati Generali. In https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/2_Orlando.pdf (ultima consultazione 15/04/2017).
- Pace A. (2003). *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*. Padova: Cedam.
- Palma M. (2015). L'idea della pena nel mondo globalizzato. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, pp. 207-216.
- Polidoro R. (2016). Gli Stati Generali dell'esecuzione penale. In R. Polidoro *et alii*. *Gli Stati Generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane* (pp. 29-42). Pisa: Pacini.
- Ricoeur P. (2001). Il diritto di punire. In L. Alici (a cura di) (2012), *Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur* (pp. 59-94). Brescia: Morcelliana.
- Ruotolo M. (2014). *Dignità e carcere*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Tamburino G. (2014). Oltre la pena l'uomo e la sua dignità. Il significato della pena nell'ordinamento penitenziario. Il ruolo dei volontari. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, pp. 81-90.
- Tamburino G. (2015). Introduzione. In P. Buffa, *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti* (pp.11-19). Roma: Laurus Robuffo.

Documentazione istituzionale/normativa

- Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947.
- Decreto 8 maggio 2015 – *Costituzione Comitato di esperti per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata “Stati Generali sulla esecuzione penale”*.
- Decreto 9 giugno 2015 – *Integrazione Comitato di esperti per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata “Stati Generali sulla esecuzione penale”*.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

SE